

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2016 - 2018

Allegato alla Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 23 del 15/09/2016

Estratto dal *Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018* approvato con Delibera n. 7 del 27.01.2016

1. INTRODUZIONE

Sulla base delle prescrizioni dettate dalla legislazione più recente, la trasparenza dell'attività delle PA costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione, sia per dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle Pubbliche Amministrazioni.

In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati raggiunti nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella performance.

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) si intende dare concreta applicazione a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura provinciale sia nella società civile.

1.1. Legge 6 novembre 2012, n. 90

In attuazione della delega disposta con L. 190/2012, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, il Governo ha adottato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto dell' *“accesso civico”*.

La legge n. 190/2012 ha individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopo l'entrata in vigore del decreto sulla trasparenza, la Provincia di Carbonia Iglesias ha riorganizzato il flusso di pubblicazione dei dati e delle informazioni ottimizzando le informazioni e i dati pubblicati sul sito istituzionale in base agli obblighi previgenti.

1.2 La trasparenza: che cos'è

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche: essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, concorre alla realizzazione di un' amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Le disposizioni del decreto e le norme di attuazione integrano, inoltre, l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di prevenzione e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione.

1.3. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell'attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, al fine di alimentare un clima di fiducia nei confronti dell'operato delle istituzioni.

Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, sono indicate le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), già CIVIT;
- b) le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

L'articolo 10 del D. Lgs 33/2013 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche approvino un Programma triennale della trasparenza.

A tal fine si intende:

- aggiornare il Programma 2014/2016 approvato con deliberazione della G.P. n. 4 del 3 dicembre 2013;
- effettuare una ricognizione puntuale di quanto fino ad oggi realizzato in materia di trasparenza,
- proporre una modalità organizzativa funzionale ad adempiere, in modo accurato, agli obblighi in materia di trasparenza;
- indicare azioni immediate per avviare l'attuazione completa di quanto previsto dal Decreto.

2. FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative per la stesura del Piano sono:

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- b) Decreto legislativo 13 marzo 2013, recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- c) Deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 105/2010 avente a oggetto *"Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;
- d) Deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 2/2012 avente a oggetto *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*;

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

- e) Deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto *"Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"* e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013;
- f) Deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013, avente a oggetto "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D. Lgs. n. 33/2013)";
- g) Deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "Applicazione dell'art. 14 del D. Lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- h) Deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 71 del 1 agosto 2013, avente a oggetto "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione";
- i) Deliberazione ANAC n.146 del 2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190);

3. STRUTTURE COMPETENTI

3.1. *Responsabile per la trasparenza*

Il Responsabile per la trasparenza è individuato con Decreto Commissariale n. 15 del 5.11.2013, nella persona del Segretario Generale dell'Ente ai sensi dell'art 43 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Segretario Generale, in tale ambito:

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anche in rapporto con il Piano anticorruzione.
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili di servizio degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente per il settore di competenza, assicurandosi che gli stessi garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
- ha il compito di segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organo Indipendente di Valutazione e all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico ai sensi della normativa vigente.

3.2. *Ufficio per la trasparenza e l'integrità*

Come previsto dall'articolo 5.1 del PPTI 2014-2016 rubricato *"La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza"*, *"Ai fini di garantire supporto al Responsabile della Trasparenza in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente"*, le funzioni relative agli «Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» state assegnate all'Ufficio Trasparenza, istituito come struttura trasversale posta sotto la Direzione del Segretario Generale." Ad esso sono *"demandate, quale struttura competente, tutti gli atti e le azioni derivanti e conseguenti previste*

dallo stesso programma, comprese tutte le attività necessarie alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati contenuti nelle sezioni «Amministrazione trasparente» sul sito istituzionale e per le quali i Dirigenti ne assumono diretta responsabilità»;

Con Determinazioni del Segretario Generale n. 2 /SG del 3 dicembre 2013 e n. 5 /SG del 10 dicembre 2014 detto Ufficio è stato istituito e successivamente integrato con un dipendente per ciascuna Area dei servizi nelle quali è articolata la struttura organizzativa gestionale dell'Ente.

3.2. La Dirigenza

I dirigenti, nell'ambito delle materie di propria competenza:

- a. garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- b. garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- c. attuano il Piano della Trasparenza e il Piano Anticorruzione in tutte le azioni ivi previste.

3.2. Organismo indipendente di valutazione (OIV)

L'Organismo :

- a. verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;
- b. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza, ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il responsabile della trasparenza elabora e aggiorna il programma con la collaborazione dei Dirigenti e dell'Ufficio Trasparenza.

4.1. Obiettivi del programma

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

- la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

- la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a. elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b. lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

4.2. Fasi del ciclo della trasparenza e soggetti responsabili

Le fasi del ciclo della trasparenza sono le seguenti:

- a. Elaborazione/aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità;
- b. Approvazione del Programma;
- c. Attuazione del Programma;
- d. Monitoraggio e *audit* del Programma;
- e. Verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

4.3. Modalità di coinvolgimento dei portatori d'interesse (stakeholder)

La disciplina della trasparenza è finalizzata principalmente a porre l'amministrazione al servizio del cittadino e a far sì che quest'ultimo possa esercitare su di essa un'azione di controllo diffuso delle varie fasi di gestione del ciclo della performance e di conoscenza dei servizi erogati. È quindi fondamentale usare strumenti comunicativi facilmente comprensibili e conoscibili da parte degli utenti, sia nei linguaggi sia nelle logiche operative.

E' necessario dunque implementare, in alcune specifiche sezioni del portale, strumenti di interazione che consentano all'Ente di conoscere esiti e risultati dell'azione amministrativa, sia come valutazione della qualità dei servizi offerti, sia proposte di miglioramento in materia di trasparenza.

Per mettere in pratica la disciplina della trasparenza non è sufficiente pubblicare i dati e i documenti previsti dalla normativa; è infatti necessario che questi siano effettivamente utilizzabili dagli utenti. Gli uffici dell'amministrazione individuati ad hoc nel Programma triennale devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli i portatori di interesse (*stakeholder*) possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

Il coinvolgimento dei portatori di interesse si manifesta anche attraverso segnalazioni all'organo politico – amministrativo dell'Ente.

5 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1. Organizzazione del lavoro

L'articolo 43, comma 3 del D. Lgs. 33/2013 prevede che *“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*.

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare trasmettono settimanalmente i dati, le informazioni ed i documenti in loro possesso all'Ufficio preposto alla gestione del sito il quale provvede alla pubblicazione entro tre giorni lavorativi dalla ricezione, salvo particolare urgenza, nel qual caso la pubblicazione avviene immediatamente.

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:

- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito;
- la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito.

5.2. Sezione *“Amministrazione trasparente”* nel sito istituzionale.

La tabella allegata al D. Lgs. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione *«Amministrazione trasparente»* del sito web sono organizzate in sotto-sezioni di primo e di secondo livello. Tale sezione è organizzata in modo che, cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione, sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa Pubblica pagina *«Amministrazione trasparente»* o in una pagine specifica relativa alla sotto-sezione.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione *«Amministrazione trasparente»* informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione *«Amministrazione trasparente»*, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione *«Amministrazione trasparente»* senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

5.3. Tempestività di aggiornamento

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo *“tempestivo”* secondo il decreto 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di *“rendere oggettivo”* il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini, utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni 10 (dieci) dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

5.4. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il Responsabile della trasparenza, coadiuvato dall'Ufficio Trasparenza, svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance saranno definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come previsto dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni.

5.5. Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza - Il processo di controllo

L'Ufficio Controlli, la cui istituzione e composizione è stata disposta con Determinazioni del Segretario Generale n.1 del 3.12.2013 e n. 3 del 27.11.2014, svolgerà, in supporto al Segretario Generale, di concerto con l'Ufficio Trasparenza, la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento sui controlli
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione con riferimento, in specifico, al rispetto dei tempi procedurali;
- attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso la verifica dell'esito delle richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 3/2013;

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

6. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

6.1 Sito internet istituzionale

Il sito internet istituzionale costituisce il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso per il cittadino, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può e deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con gli utenti, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Il sito della Gestione Commissariale della Provincia, visibile al link <http://www.provincia.carboniaiglesias.it>, presenta nella propria *home page* la sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale

sono pubblicati e di volta in volta aggiornati, i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni, nel rispetto delle specifiche stabilite nell'Allegato al D. Lgs. 33/2013 "*Struttura delle informazioni sui siti istituzionali*".

Sono comunque fatti salvi gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

6.2 "Bussola della Trasparenza"

La Bussola della Trasparenza (raggiungibile all'indirizzo <http://www.magellanopa.it/bussola/default.aspx>) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.

La Bussola della Trasparenza consente di:

- verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità "*verifica sito web*");
- analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali "*faccine rosse*" e i suggerimenti elencati);
- intraprendere le correzioni necessarie:
 - azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella homepage)
 - azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge); dopo aver effettuato le correzioni, verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle Pubbliche Amministrazioni e inviare segnalazioni.

L'esame della "Bussola" ha certificato i primi passi positivi del sistema ed in generale la conformità del sito web della Provincia agli standard imposti dal decreto legge: in particolare, sono soddisfatti 65 requisiti su 67 per quanto riguarda gli Indicatori di Riordino della Trasparenza.

Nei prossimi mesi proseguirà il lavoro interno sull'aggiornamento di tutte le sezioni dedicate alla trasparenza, in continua evoluzione, con l'ottimizzazione dei parametri più complessi, che saranno quindi sottoposti all'esame della "Bussola".

6.3 La posta elettronica

L'Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella *home page*, alla sezione "Posta elettronica certificata", sono riportati gli indirizzi PEC istituzionali.

Nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

6.4. L'Albo Pretorio on line

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di “*pubblicità legale*” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che “*a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”.

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo dal 1 gennaio 2011: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo *link* è indicato nella *home page* del sito istituzionale.

6.5. Giornate della trasparenza

Per quanto concerne la partecipazione dei cittadini, l'amministrazione intende promuovere occasioni conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a far crescere nella società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, una consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale.

6.6. Formazione personale dipendente.

Si intende organizzare eventi formativi rivolti al personale dipendente, al fine promuovere la cultura della trasparenza e dell'integrità.

6.7. Accesso civico

L'istituto, introdotto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n.33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

- Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, se questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza

dell'amministrazione obbligata, ai sensi del comma 1, art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, che si pronuncia sulla stessa.

- L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito internet del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
- Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla Legge n.241/1990.

7. GESTIONE DEI DATI DA PUBBLICARE

7.1 Individuazione dei dati da pubblicare

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D. Lgs n. 33/2013, dalla Legge n. 190/2012 e individuati nell'allegato 1 alla deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 4 luglio 2013.

7.2 Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all'art. 4 del D.lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la Deliberazione del 2 marzo 2011.

Il Responsabile della Trasparenza e i Dirigenti sono incaricati di monitorare l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti. L'aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

7.3 Organizzazione dei flussi informativi

I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza e dell'Ufficio trasparenza. Gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione implementano con la massima tempestività i file e le cartelle per la pubblicazione sul sito.

7.4 Il trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'Amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D. Lgs n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D. Lgs n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi ovvero sostituiti appositi codici interni con dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs n. 196/2003, agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

7.5 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 4 luglio 2013.

La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata all'Ufficio trasparenza, di concerto con il Responsabile della Trasparenza.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

8 LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA IN RAPPORTO CON IL PIANO ANTICORRUZIONE

INIZIATIVE	TEMPISTICA
Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie accertate	Ogni sei mesi Luglio - Gennaio
Pubblicazione sito istituzionale esito monitoraggio sul rispetto tempi procedimenti	Annuale Gennaio
Pubblicazione costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini	Costante
Attestazione resa al Responsabile del piano della prevenzione della corruzione del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, le regole di legalità o integrità del piano di prevenzione della corruzione.	Semestrale Luglio - Gennaio
Approvazione Piano Formazione per il personale dell'Ente su anticorruzione	Febbraio di ogni anno
Realizzazione delle Giornate della Trasparenza	Entro dicembre 2015

9. SANZIONI PER INADEMPIMENTO

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla Trasparenza sono quelle previste dal D. Lgs n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali.